



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO COMMERCIO

Via Brennero, 136 – 38100 Trento
Tel. 0461/49.47.86 - Fax 0461/49.47.47
e-mail: serv.commercio@provincia.tn.it

IL DIRIGENTE

Ai Comuni
della provincia di Trento
LORO SEDI

Al Consorzio dei Comuni Trentini
Consiglio delle autonomie locali
via Torre Verde, 21
38100 TRENTO

Al Commissariato del Governo
per la Provincia di Trento
corso 3 Novembre, 11
38100 TRENTO

Alla Questura di Trento
viale Verona, 186
38100 TRENTO

Al Commissariato di P.S. di
38068 ROVERETO

Al Commissariato di P.S. di
38066 RIVA DEL GARDA

Al Comando provinciale
dei Carabinieri
via Barbacovi, 24
38100 TRENTO

Alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura
via Calepina, 13
38100 TRENTO

Alle
Strutture periferiche dell'informazione
c/o Comprensori
LORO SEDI

Alla Trentino S.p.A.
via Romagnosi, 11
38100 TRENTO

All'Unione Commercio, Turismo
ed Attività' di Servizio
via Solteri, 78
38100 TRENTO

Alla Confesercenti del Trentino
via E.Maccani, 207
38100 TRENTO

Alla Associazione Albergatori
ed Imprese turistiche
della Provincia di Trento
via Degasperi, 77
38100 TRENTO

Alla Federazione Trentina
dei Consorzi Pro Loco
via Garibaldi, 3
38100 TRENTO

Ai Consorzi Pro Loco
LORO SEDI

Al Comando Guardia di Finanza
via Romagnosi, 15
38100 TRENTO

Al Servizio Istruzione
e Formazione professionale
SEDE

All'Agenzia del Lavoro
SEDE

Alla Federazione Trentina
delle Cooperative
Via Segantini, 10
38100 TRENTO

Gentile Signore
Robert Hillebrand
Rappresentante Federdistribuzione
c/o Aspiag Service S.r.l.
via Buoizzi, 30
39100 BOLZANO

Gentile Signore
Luigi Bizzozero
Rappresentante Federdistribuzione
c/o Gruppo Lombardini
via Provinciale, 80
24044 DALMINE

All'Adiconsum
via S.Croce, 63
38100 TRENTO

All'ADOC
Via Matteotti, 20/1
38100 TRENTO

All'Associazione per la difesa
dei cittadini – Lo Scudo
via Lung'Adige M.Apuleio, 6/2
38100 TRENTO

Al Comitato difesa consumatori
del Trentino
via Malvasia, 95
38100 TRENTO

Alla Federconsumatori del Trentino
via Muredei, 8
38100 TRENTO

Alla Codacons
c/o avv. Gloria Canestrini
via Paoli, 33
38068 ROVERETO

All'Associazione
Altroconsumo
via Malvasia, 95
38100 TRENTO

Alla Lega consumatori A.C.L.I.
via Roma, 57
38100 TRENTO

Alla Associazione
Cittadinanzattiva del Trentino
via Concordia, 25
38066 RIVA DEL GARDA

Al C.T.R.R.C.E. (Centro tecnico regionale di
ricerca sul consumo europeo)
via Malvasia, 95
38100 TRENTO

Trento, 29 gennaio 2007

Prot. n. 1280 MM/em

- *Legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11 (legge finanziaria 2007). Disposizioni riguardanti la disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali.*
- *Nuovo orario di apertura al pubblico degli uffici del Servizio Commercio.*
- *Ulteriori comunicazioni.*

Legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11 (legge finanziaria 2007).

Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, si comunica che dal 3 gennaio 2007 sono in vigore le disposizioni della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007 – 2009 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2007)”*, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino Alto – Adige - Supplemento n. 3 n. 1/I – II del 2 gennaio 2007.

Tale legge ha modificato, sulla base di quanto previsto dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248) anche alcune disposizioni in materia di vendite promozionali, attività di somministrazione di alimenti e bevande e di attività di commercio al dettaglio.

Si ritiene pertanto, in attesa anche di eventuali elementi interpretativi da parte del Ministero, di fornire le seguenti indicazioni:

Articolo 42 legge provinciale n. 11/2006.

Ha modificato la disciplina (legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 3) delle vendite promozionali prevedendo che possano essere effettuate durante tutto l'anno (previa comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento) tranne che nei 15 giorni precedenti l'effettuazione delle vendite di fine stagione o “saldi”, per i quali rimangono invariati i periodi stabiliti con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1663 di data 30 giugno 2000, come da ultimo modificata con deliberazione n. 2941 di data 10 dicembre 2004. A tal fine si chiarisce che le vendite promozionali possono essere effettuate anche durante i periodi stabiliti per le vendite di fine stagione; nel caso in cui, all'interno dello stesso esercizio commerciale, vengano contemporaneamente effettuate vendite di fine stagione (per le tipologie di prodotti di carattere stagionale suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti nel corso della stagione) e vendite promozionali (per tutti gli altri prodotti) si ritiene necessario che l'esercente presenti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento due distinte comunicazioni indicando rispettivamente la durata della vendita di fine stagione e della vendita promozionale ed indicando in modo distinto gli sconti o i ribassi praticati per i prodotti e le merci oggetto delle vendite. Si ritiene infine opportuno che per ogni singolo periodo durante il quale si intende effettuare una vendita promozionale, vada presentata apposita comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento.

Articolo 43 legge provinciale n. 11/2006.

Ha modificato l'articolo 5 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 prevedendo che per esercitare l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non è più necessario iscriversi al R.E.C.; detta iscrizione è stata sostituita dal possesso di altri requisiti:

- i requisiti soggettivi già richiesti per l'iscrizione al R.E.C. e stabiliti dall'articolo 2, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287 (vedi testo allegato).
- uno dei seguenti requisiti professionali:
 - a) aver frequentato con esito positivo un corso professionale per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fra quelli istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano. Per quanto riguarda la provincia di Trento, gli unici corsi attualmente riconosciuti sono quelli organizzati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento tramite Accademia d'Impresa.

Si precisa che, con l'entrata in vigore della legge provinciale n. 11/2006, quindi a decorrere dal 3 gennaio 2007, il Registro degli esercenti il commercio (R.E.C.), tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento per l'attività di somministrazione, è stato implicitamente soppresso anche nella provincia di Trento;

- b) aver conseguito un attestato di qualifica professionale del settore alberghiero o della ristorazione presso una scuola alberghiera o un'altra scuola a specifico indirizzo professionale.

Tale attestato deve essere conseguente ad un percorso formativo di durata almeno biennale;

- c) aver prestato servizio, per almeno due anni continuativi negli ultimi cinque, o, se trattasi di servizio stagionale, per periodi di almeno tre mesi continuativi fino al raggiungimento dei due anni negli ultimi cinque, presso imprese esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, alla produzione o all'amministrazione connessa al settore della somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore.

In riferimento a questo specifico punto, si forniscono le seguenti indicazioni:

- le imprese presso le quali tale requisito può essere maturato sono unicamente quelle di somministrazione per le quali era obbligatorio il R.E.C.;
- per quanto riguarda la qualifica di dipendente qualificato, si ritengono inquadramenti contrattuali idonei al riconoscimento di tale requisito quelli corrispondenti ai cinque livelli retributivi più elevati del relativo contratto di lavoro; tale qualifica può essere verificata acquisendo documentazione probante (quale ad esempio copia del contratto individuale di lavoro o busta paga o elenco avviamenti rilasciato dal Centro per l'impiego);
- per quanto riguarda la qualifica di coadiutore, si ritiene che la stessa possa essere accertata attraverso la verifica dell'iscrizione all'INPS, in analogia con quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, lettera b) del D. Lgs. n. 114/1998 per l'esercizio dell'attività nel settore alimentare;

- d) essere stato iscritto nel registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o aver superato con esito positivo l'apposito esame (trattasi dell'esame effettuato presso la CCIAA ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), ultima parte, della legge 25 agosto 287).

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento certificherà la sussistenza di tali requisiti.

Il possesso dei citati requisiti professionali e di onorabilità può essere comprovato con dichiarazioni di certificazione/sostitutive di atto di notorietà sottoscritte dal soggetto interessato, ferme restando in capo al Comune competente per territorio le opportune verifiche nei termini e secondo le modalità previste dalle norme vigenti. Risulta pertanto di competenza dei Comuni accertare il possesso dei requisiti soggettivi e professionali, in sede di rilascio delle autorizzazioni o di verifica di quanto dichiarato nelle denunce di inizio attività con conseguente necessità di adeguare i relativi modelli.

Con specifico riferimento al caso del fallimento, va precisato che il D.Lgs. n. 5/2006 di riforma della legge fallimentare ha abrogato il pubblico registro dei falliti ed ha soppresso la riabilitazione civile del fallito (l'articolo 142 del decreto di riforma ha introdotto il nuovo e diverso istituto della esdebitazione inefficace a tali fini). In tali casi, pertanto, si ritiene che la causa ostativa venga meno con la chiusura della procedura fallimentare, rilevabile presso il Tribunale che ha dichiarato il fallimento stesso.

L. 25-8-1991 n. 287

**Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 settembre 1991, n. 206.**

2. Iscrizione nel registro degli esercenti il commercio.

1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinato alla iscrizione del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante della società, ovvero di un suo delegato, nel registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della *legge 11 giugno 1971, n. 426*, e successive modificazioni e integrazioni, e al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge.

2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;
- b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;
- c) aver frequentato con esito positivo corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, aventi a oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e di bevande, o corsi di una scuola alberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo professionale, ovvero aver superato, dinanzi a una apposita commissione costituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e di bevande.

3. Sono ammessi all'esame previsto al comma 2, lettera c), coloro che sono in possesso di titolo di studio universitario o di istruzione secondaria superiore nonché coloro che hanno prestato servizio, per almeno due anni negli ultimi cinque anni, presso imprese esercenti attività di somministrazione di alimenti e di bevande, in qualità di dipendenti qualificati addetti alla somministrazione, alla produzione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore.

4. Salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, e fermo quanto disposto dal comma 5, non possono essere iscritti nel registro di cui al comma 1 e, se iscritti, debbono essere cancellati coloro:

- a) che sono stati dichiarati falliti;
- b) che hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni;
- c) che hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VI, capo II, del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;
- d) che hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del codice penale;
- e) che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della *legge 27 dicembre 1956, n. 1423*, e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla *legge 31 maggio 1965, n. 575*, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- f) che hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 4, lettere b), c), d) ed f), il divieto di iscrizione nel registro di cui al comma 1 ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o

si sia in qualsiasi altro modo estinta ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

L.P. 29-12-2006 n. 11

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2007).
Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 2 gennaio 2007, n. 1, S.S. n. 3.**

Art. 42

Sostituzione dell'articolo 16 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 3 (Tutela ed orientamento dei consumatori e disciplina delle vendite presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti)

1. L'articolo 16 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 3, è sostituito dal seguente:

"Art. 16

Vendite promozionali

1. Le vendite promozionali, con sconti, ribassi e simili, che sono presentate al pubblico come occasioni favorevoli di acquisto possono essere effettuate durante tutto l'anno tranne che nei quindici giorni precedenti i periodi di effettuazione delle vendite di fine stagione stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 15, comma 1.

2. L'impresa commerciale che intende effettuare una vendita promozionale ai sensi di quest'articolo deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'inizio della vendita, allegando i testi pubblicitari e indicando la durata della promozione nonché gli sconti o i ribassi praticati per i prodotti e le merci posti in vendita.

3. Non sono disciplinate da questo capo le vendite promozionali effettuate dalle ditte produttrici."

Art. 43

Modificazioni della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale)

1. L'articolo 5 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9, è sostituito dal seguente:

"Art. 5

Requisiti professionali per l'accesso all'attività

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e, se si tratta di attività effettuata in forma imprenditoriale, l'esercizio delle attività di cui agli articoli 3 e 14 sono subordinati al possesso, da parte del titolare dell'impresa individuale e del legale rappresentante o eventuale delegato della società, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), e di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) la frequenza con esito positivo di un corso professionale per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fra quelli istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) il conseguimento di un attestato di qualifica professionale del settore alberghiero o della ristorazione presso una scuola alberghiera o un'altra scuola a specifico indirizzo professionale;
- c) la prestazione di servizio, per almeno due anni continuativi negli ultimi cinque, o, se trattasi di servizio stagionale, per periodi di almeno tre mesi continuativi fino al raggiungimento dei due anni negli ultimi cinque, presso imprese esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, alla produzione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore;

d) l'essere stato iscritto nel registro degli esercenti il commercio di cui all'*articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426* (Disciplina del commercio), per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, o aver superato con esito positivo l'apposito esame."

2. Nel *comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 9 del 2000* le parole: "dell'iscrizione del richiedente nel registro degli esercenti il commercio di cui all'*articolo 1 della legge 11 giugno 1971 n. 426*" sono sostituite dalle seguenti: "del possesso, da parte del richiedente, di uno dei requisiti previsti dall'articolo 5".

3. Nel *comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 9 del 2000* le parole: "dell'iscrizione del richiedente nel registro degli esercenti il commercio di cui all'*articolo 1 della legge 11 giugno 1971 n. 426*" sono sostituite dalle seguenti: "del possesso, da parte del richiedente, di uno dei requisiti previsti dall'articolo 5".

4. La lettera b) del *comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 9 del 2000* è sostituita dalla seguente:

"b) quando il richiedente non risulti più in possesso di uno dei requisiti previsti dall'articolo 5;"

5. Al *comma 2 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 9 del 2000* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "dell'iscrizione del richiedente nel registro degli esercenti il commercio di cui all'*articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426* e alla designazione di un responsabile iscritto nel medesimo registro" sono sostituite dalle seguenti: "del possesso, da parte del richiedente, di uno dei requisiti previsti dall'articolo 5, e alla designazione di un responsabile in possesso di uno di questi requisiti";

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per manifestazioni di particolare rilevanza sotto il profilo dell'impatto economico, che abbiano durata superiore a dieci giorni, l'autorizzazione può essere motivatamente concessa per l'intera durata della manifestazione medesima."

c) le parole: "L'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio non è richiesta" sono sostituite dalle seguenti: "Il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 non è richiesto".

6. Nel *comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale n. 9 del 2000* le parole: "sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio di cui all'*articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426*" sono sostituite dalle seguenti: "sia in possesso di uno dei requisiti previsti dall'articolo 5".

7. Nel *comma 6 dell'articolo 29 della legge provinciale n. 9 del 2000* le parole: "dell'iscrizione al registro degli esercenti il commercio di cui all'*articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426*" sono sostituite dalle seguenti: "di uno dei requisiti previsti dall'articolo 5".

8. Nel *comma 9 dell'articolo 29 della legge provinciale n. 9 del 2000* le parole: "dell'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio di cui all'*articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426*" sono sostituite dalle seguenti: "di uno dei requisiti previsti dall'articolo 5".

Art. 44

*Modificazioni della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4
(Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento)*

1. Dopo il *comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4*, è inserito il seguente:

"1-bis. All'interno degli esercizi di vicinato che effettuano la vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei prodotti di gastronomia posti in vendita a condizione che:

- a) siano utilizzati i locali e gli arredi dell'azienda commerciale costituiti esclusivamente da piani d'appoggio per i prodotti, con eventuale possibilità di fornire stoviglie e posate a perdere;
- b) sia riservata a tale attività una superficie non superiore al 10 per cento della superficie di vendita dell'esercizio;
- c) sia escluso il servizio assistito di somministrazione di prodotti di gastronomia;
- d) siano rispettate le norme igienico-sanitarie."

2. Al comma 2 dell'articolo 30 della legge provinciale n. 4 del 2000 è aggiunto il seguente periodo: "Questa legge non si applica inoltre alle attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico, nonché alle prestazioni di servizio esercitate direttamente dagli enti parco provinciali e dagli altri enti strumentali della Provincia."